



*Ente pubblico non economico*



Torino, 1° febbraio 2011

---

## CIRCOLARE INFORMATIVA

### COME SI DIVENTA MEDIATORI

Scheda a cura del Gruppo di Lavoro Arbitrato e Conciliazione dell'ODCEC di Torino

Il D.M. 180/2010 all'art. 4, 3° c. fissa i requisiti necessari per tutti coloro che desiderano svolgere l'attività di mediatore nelle controversie civili e commerciali regolate dal D.Lgs. 28/2020.

Allo stato dell'attuale normativa i mediatori devono essere contemporaneamente in possesso dei seguenti tre requisiti:

1. diploma di laurea almeno triennale ovvero, in alternativa, essere iscritti ad un Ordine o Collegio professionale;
2. formazione specifica di almeno 50 ore con una valutazione finale di 4 ore, conseguita presso un ente di formazione iscritto nell'elenco tenuto presso il Ministero della Giustizia (consultabile al seguente indirizzo [www.giustizia.it](http://www.giustizia.it));
3. requisiti di onorabilità.

I mediatori che vogliono anche essere iscritti nell'elenco speciale degli esperti in materia internazionale, dovranno essere in possesso della documentazione idonea a comprovarne le conoscenze linguistiche.

I Colleghi che desiderano svolgere l'attività di mediatore dovranno quindi frequentare un corso di formazione; al riguardo si segnalano i corsi tenuti dalla Camera Arbitrale del Piemonte (Ente formatore e Organismo di conciliazione abilitato ai sensi del D.M. 222/2004 al n. 30, nella cui Giunta siedono i rappresentanti degli Ordini professionali, tra cui il nostro).

I corsi che si svolgono presso questo Ente godono altresì dell'attribuzione dei crediti ai fini della formazione professionale continua.

Si suggerisce di consultare il sito della Camera Arbitrale del Piemonte (sito raggiungibile anche attraverso il *link* presente sul sito del nostro Ordine) per conoscere il calendario dei corsi in programma nonché per segnalare il proprio interesse ed essere contattati in via prioritaria in occasione dei nuovi corsi.

Il D.M. 180/2010 prevede inoltre che il mediatore dovrà successivamente seguire corsi di aggiornamento di durata non inferiore a 18 ore nel biennio.

**Coloro che sono già mediatori abilitati**, ai sensi dell'art. 20, 2° comma, D.M. 180/2010, hanno 6 mesi di tempo dalla data di entrata in vigore del decreto stesso per acquisire i requisiti anche formativi previsti per i nuovi mediatori. Il termine di scadenza per tali aggiornamenti è quindi il **5 maggio 2011**.

Pertanto anche i mediatori che già operano presso gli Organismi accreditati dovranno conseguire specifica formazione oppure attestare di aver svolto almeno 20 procedure di mediazione/conciliazione o negoziazione volontaria e paritetica in qualsiasi materia, di cui almeno cinque concluse con successo anche parziale.

La casistica pratica per i mediatori che abbiano ottenuto l'iscrizione, in data anteriore al 5.11.2010, presso almeno un Organismo di mediazione abilitato ai sensi del D.M. 222/2004, è quindi la seguente:

- mediatori che hanno conseguito l'iscrizione dopo aver frequentato un corso da almeno 40 ore presso un Ente di Formazione già abilitato all'epoca della frequenza ai sensi del D.M. 222/2004: dovranno frequentare un corso di aggiornamento di almeno 10 ore al fine di adeguare la propria formazione agli attuali requisiti;
- mediatori che hanno conseguito l'iscrizione dopo aver frequentato un corso presso un Ente di Formazione non abilitato ai sensi del D.M. 222/2004 all'epoca della frequenza: dovranno frequentare un corso di formazione di almeno 50 ore con una valutazione finale di 4 ore;
- mediatori che hanno conseguito l'iscrizione in forza della loro anzianità di iscrizione Ordine (in allora richiesta in 15 anni): dovranno frequentare un corso di formazione di almeno 50 ore con una valutazione finale di 4 ore.

Il Gruppo di Studio in materia di Arbitrato e Mediazione (Referenti: Carlo REGIS e Rosanna CHIESA) è a disposizione di tutti i Colleghi per ogni approfondimento e/o chiarimento.

---

Cari saluti e buon lavoro.



Tino MILANESE      Luca ASVISIO